



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1002 R.G.A.C. per l'anno 2018 ,
promossa da:

[REDACTED], in persona
del legale rappresentante p.t., nonché dalla [REDACTED], in
persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catanzaro, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio degli [REDACTED]
che le difendono e rappresentano nel presente giudizio, giusta procura in atti.

- OPPONENTI-

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Soverato, alla via [REDACTED]
lo studio dall'Avv. Giuseppe Capogreco, che la difende e rappresenta nel presente
giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

-OPPOSTA-

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2017.

Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [REDACTED], in qualità di obbligato principale nonché la Redim srl, in qualità di fideiussore hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 565.478,82 a danno dell'obbligato principale e del 50% della suddetta somma a danno della società garante.

Preliminarmente la [REDACTED] ha eccepito l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per carenza del requisito di liquidità della somma ingiunta al garante poiché la proposizione del monitorio sia nei confronti dell'obbligato principale che in quelli del garante non consente di individuare l'esatta entità del credito vantato dall'opposta. A fondamento di ciò ha dedotto che ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo la stessa si è impegnata per un importo non superiore al 50% del capitale che risulterà residuare a seguito dei pagamenti effettuati dal debitore, senza la possibilità di predeterminare tale riduzione. Sul punto ha dedotto che l'azione monitoria proposta per il recupero del 50% della somma le può comportare un grave pregiudizio dal momento che in seguito ad eventuali altri versamenti da parte del debitore principale, la garanzia prestata si ridurrebbe notevolmente.

Ha inoltre dedotto sempre in via preliminare il vizio di ultra petizione del decreto ingiuntivo con cui le è stato ingiunto il pagamento di una somma maggiore rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente, oggi opposta.

All'uopo ha dedotto che la Banca opposta ha chiesto l'ingiunzione in danno di [REDACTED] spa per € 544.354,00 per capitale residuo ed € 21.124,82 per interessi corrispettivi, e in danno di [REDACTED] la quota del 50% del capitale residuo sopra esposto, mentre il Giudice nel decreto ha ingiunto il pagamento del 50% della somma comprensiva di interessi corrispettivi.

Ha altresì eccepito la decadenza della Banca opposta dall'azione per l'esercizio del diritto di credito nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c., in quanto il termine semestrale risulta spirato nel giugno 2016. Ed invero ha dedotto che è la stessa parte opposta che specifica che il debito è riferito alla data del 29.12.2015, di cui veniva

richiesta l'ingiunzione nel novembre 2017. Ha inoltre rilevato che secondo l'art. 5 della lettera di fideiussione la Banca avrebbe potuto escutere il pagamento a "semplice richiesta scritta" e successivamente comunicare la decadenza del termine, e che tali adempimenti non sono stato effettuati. Ha osservato che l'atto di costituzione in mora non costituisce in alcun modo istanza utile per evitare la decadenza dall'esercizio dell'azione di credito.

Nel merito ha dedotto la nullità del contratto di mutuo poiché presenta il superamento del tasso di usura nella sua vigenza.

Sul punto ha dedotto che la convenzione di interessi, originariamente dedotta tra le parti, è attinta dal reato di usura e, comporta la successiva gratuità del mutuo. Ha specificato in diritto che a norma dell'art. 1815 c.c., comma 2, se all'atto della pattuizione vi è stato il superamento del tasso soglia, gli interessi non sono dovuti. Pertanto ha rilevato che le somme corrisposte dal mutuatario devono essere imputate a capitale per usurarietà originaria della pattuizione sugli interessi. Inoltre ha rilevato che il mutuo così concluso è usurario anche con riferimento ai tassi previsti per la morosità del cliente.

Ha rilevato che l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva un tasso di mora variabile calcolato sul tasso Euribor a sei mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360 maggiorato di 3,8 punti percentuali. Quindi ha ritenuto che anche questo aspetto debba essere verificato ai fini del computo dell'effettività degli interessi praticati, con la conseguenza di riportare le somme corrisposte, anche per interessi di mora, a capitale.

Per tutti questi motivi hanno chiesto per la sola  in via preliminare che venga accertato e dichiarato la nullità del decreto in giuntivo opposto per carenza del requisito di liquidità e per aver il giudice deciso ultra petitem e nel merito che venga accertato e dichiarata la decadenza del termine ex. art. 1957 c.c.. Entrambe le parti hanno chiesto nel merito di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto di dichiarare gli interessi non pattuiti e revocare la decadenza del beneficio

del termine in capo al debitore e ripristinare il pagamento per le rate a scadere secondo i tassi di legge.

Hanno altresì chiesto di accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto, per il superamento del tasso d'usura e per l'effetto dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con l'imputazione a capitale delle somme versate. Il tutto con vittoria di spese e competenze.

Si è costituita la banca [REDACTED], che ha contestato la domanda degli oppositori deducendo che nessuna usura originaria è rinvenibile nel contratto per cui è causa.

Infatti i tassi di interesse, sia quello corrispettivo che di mora, sono stati pattuiti in forma variabile e se si considera che al momento della pattuizione il tasso Euribor a sei mesi era pari al 2,22% mentre quello soglia previsto dalla L. 108/96 era del 6,25%, il tasso corrispettivo originario era di gran lunga inferiore a quello della soglia di legge, così come lo era quello di mora. Ha dedotto che i tassi così calcolati sono espressamente indicati dal contratto.

Ha altresì contestato l'usura sopravvenuta richiamando l'arresto della Suprema Corte che a SS. UU ha stabilito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura come determinata in base alla L. n.108/1996 non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Ha dedotto che i rilievi degli oppositori sono del tutto infondati perché non provati.

Per quanto riguarda le eccezioni mosse dalla sola [REDACTED], ha contestato la carenza del requisito di liquidità affermando la piena correttezza della somma ingiunta sia nei confronti dell'obbligato principale, sia nei confronti della [REDACTED], come risulta dalla certificazione ex. art 50 TUB depositata in sede monitoria che attesta l'entità del

credito vantato e da cui si evince che l'opponente non ha eseguito alcun versamento dal 31.3.2011.

Sull'asserita ultra petita della domanda ha citato l'art. 5 del contratto di finanziamento a norma del quale la fideiussione si estende anche agli interessi e alle spese.

Sulla decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., ha citato l'art. 5 del contratto per cui la società  avrebbe dovuto pagare immediatamente alla banca a sua semplice richiesta scritta, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione anche nel caso di mancata proposizione o continuazione delle istanza della Banca contro il debitore stesso.

Ha inoltre precisato che già con nota del 21.10.2015 di aver intimato alla debitrice principale il pagamento del proprio credito senza esito alcuno.

Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Questo giudicante dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 21.02.2019 , ha concesso i termini 183 c.p.c. VI comma.

Il mutato giudice istruttore, considerata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e dopo un altro rinvio disposto per il carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, questo giudicante ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 6.10.2022 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.

Preliminarmente non possono trovare accoglimento tutte le eccezioni sollevate per la sola  Invero, relativamente alla mancanza del requisito di liquidità del decreto ingiuntivo si osserva che la somma ingiunta sia stata esattamente determinata nel suo

ammontare nella somma di € 565.478,72 oltre interessi di mora come richiesti in ricorso (all. 1 di parte opposta).

Parimenti non può essere accolto il vizio di ultra petizione poiché l'art. 5 del contratto di mutuo de quo prevede che la fideiussione si estenda anche agli interessi, alle spese, anche giudiziarie ed agli altri oneri accessori.

Sulla decadenza dall'esercizio del diritto di credito si osserva che l'art 5 del contratto de quo stabilisce che la  non può opporre alcuna eccezione, nemmeno in relazione alla mancata proposizione o continuazione delle istanze al debitore principale, impegnandosi a pagare immediatamente alla Banca a sua semplice richiesta scritta. Da ciò si evince l'autonomia del contratto di garanzia dal contratto di mutuo, avendo inserito le parti la clausola dell'inopponibilità dei vizi del rapporto di valuta a quello di provvista. È pertanto inapplicabile l'art. 1957 c.c., per come prospettato da parte opponente al caso in esame, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione.

Con specifico riferimento alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia la Suprema Corte con la sentenza n. 32402/2019 ha chiaramente affermato che *A differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.*

Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale.

Giova in particolare precisare che non vi sono dubbi sul fatto che ci troviamo di fronte ad un contratto autonomo di garanzia avendo la Cassazione ritenuto che già

il solo inserimento nell'impegno di una clausola di pagamento "a prima richiesta" e "senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, sempre che non preveda comunque una possibilità residua per il garante di portare eccezioni (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947/2010)

In ogni caso per come emerge dalla documentazione agli atti la banca opposta ha prodotto la diffida di pagamento nei confronti dell'obbligata principale effettuata in data 21.10.2015 (allegato 5 della comparsa costitutiva), che ha pertanto interrotto la decadenza. Del tutto priva di pregio è la tesi di parte opponente per cui l'atto di diffida non può essere considerato come interruttivo della decadenza dall'esercizio del diritto di credito. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione con un recente arresto ha chiarito che *"ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa che assolve allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto"* (Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.7835/2022).

La natura di contratto autonomo di garanzia trova un limite nel caso in cui il garante faccia valere la nullità del contratto-base dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

Ne consegue che la  al pari di quanto effettuato dall'obbligata principale, ha legittimamente sollevato l'eccezione di nullità del contratto per violazione della normativa antiusura la domanda.

Tuttavia tale eccezione formulata sia dal garante che dall'obbligata principale appare sfornita della minima allegazione probatoria poiché gli opposenti non hanno allegato il contratto di mutuo, né supportato i rilievi relativi all'usura con una perizia econometrica.

In particolare la doglianza relativa alla nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione della normativa antiusura è assolutamente generica, non essendo stato indicato nemmeno il tasso soglia alla luce del quale valutare l'eventuale usurarietà sopravvenuta lamentata dagli opposenti.

Sul punto, coglie nel segno quanto dedotto da parte opposta per cui, una volta esclusa l'originarietà dell'usura, non è più possibile parlare di usura sopravvenuta dopo la pronuncia della Cassazione a SS. UU. n. 24675/2017 per cui: *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alla L. n.108/1996 non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”*.

Non coglie nel segno neppure l'eccezione relativa alla nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, poiché l'art. 2 del contratto agli atti indica analiticamente le modalità di calcolo degli interessi del predetto mutuo a tasso variabile.

A fronte della genericità di tali contestazioni questo giudicante ha ritenuto di dover confermare la decisione assunta dal GOP di non disporre la CTU richiesta dagli opposenti, perché che avrebbe finito con l'assumere carattere assolutamente esplorativo.

In definitiva il decreto ingiuntivo opposto risulta essere pienamente valido ed efficace sia nei confronti della società garante che dell'obbligata principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della  ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 520.001 e €1.000.000 nei valori medi, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1569/2017 che viene dichiarato definitivamente esecutivo per le ragioni chiarite in parte motiva;

2) condanna La [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. e la Redim Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 15.659,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Catanzaro, 19.01.2023

Il Giudice

[REDACTED]